COPIA

Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRALORMO E IL COMUNE DI AGLIANO TERME PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI DELL' ART. 23 CCNL COMPARTO ENTI LOCALI 2022 E AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICO AI SENSI DELL'ART.1, C.557 L.311/2004.

L'anno **duemilaventitre** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **13.02** nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in modalità telematica con il sistema della videoconferenza la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N. ORD.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente/Assente
1	Moschietto Mario	SINDACO	P
2	Burzio Emma	ASSESSORE	P
3	Musso Mario	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Stefania Truscia.

Si dà atto che, per la presente seduta, il Sindaco MARIO MOSCHIETTO, gli Assessori BURZIO EMMA, MUSSO MARIO e il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania TRUSCIA risultano collegati in videoconferenza in modalità telematica ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.04.2022 e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e b) del medesimo Regolamento.

RICHIAMATO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari".

VISTO il comma 124 art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.";

DATO ATTO che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".

DATO ATTO che l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 (che disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018) prevede come: Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL".

CONDIVISO il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui "la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione.

VISTA la deliberazione n.109/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise secondo la quale la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" (rectius ex art.14 del CCNL del 22/01/2004) e del c.d. "scavalco d'eccedenza" (rectius ex art. 1 c. 557 L. 311/04).

RILEVATO che con la citata pronuncia la Corte ha ritenuto come, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, il Comune possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque "dipendente a tempo pieno di altro ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza.

CONSIDERATO che il Comune di Agliano Terme con nota prot. n. 7157 del 04/12/2023 pervenuto al protocollo dell'ente n. 4998 del 05/12/2023, per far fronte alle attuali carenze di personale che attengono all'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, ha richiesto la disponibilità a stipulare una convenzione ex art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 per utilizzo congiunto e a tempo parziale della dipendente ** sino al 30/06/2024, per n. 2 ore settimanali, nonché l'autorizzazione per l'utilizzo ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, per n. 6 ore settimanali sino al 30/06/2024 affinché possa esserle conferita la Responsabilità del Servizio Tecnico di questo Ente, nonché il relativo incarico di EQ.

PRESO ATTO che la dipendente **, in organico presso il Comune di Pralormo, in servizio a tempo indeterminato di Cat. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, è munita della professionalità richiesta dal suddetto Ente;

RITENUTO opportuno, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, di accogliere la richiesta del Comune di Agliano Terme di utilizzo condiviso della dipendente del Comune di Pralormo **, per un impiego di n. 8 (otto) ore settimanali, di cui 2 (due) sulla scorta di accordo convenzionale ex art 23 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e 6 (sei) ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004 fino al 31/12/2023 previo consenso della stessa;

VISTO lo schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e art 23 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 per l'utilizzo congiunto e a tempo parziale di personale dipendente, allegato e parte integrante della presente deliberazione, che disciplina la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altro aspetto funzionale alla disciplina del corretto utilizzo del personale interessato e ritenutolo meritevole di approvazione;

EVIDENZIATO che per l'espletamento delle prestazioni professionali rese ai sensi dell'art.1, c.557 L.311/2004 il comune di Agliano Terme provvederà direttamente alla liquidazione mensile delle somme dovute al suddetto dipendente;

PRESO ATTO, inoltre, che l'attività lavorativa in oggetto, verrà svolta dalla dipendente presso il Comune di Agliano Terme senza incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa svolta presso l'Ente di appartenenza;

DATO ATTO, altresì, che la prestazione dell'attività lavorativa oltre l'orario contrattuale dovuto al Comune di Pralormo dovrà essere svolta nei limiti fissati dal D.Lgs 08/04/2003 n. 66 così come integrato e modificato dal D.Lgs 19/07/2004 n. 213 e non superare il limite massimo di 12 ore settimanali;

VISTI :

- il D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs 213/2004;
- il vigente CCNL;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile de servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile de servizio Finanziario ai sensi dell'articolo, 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Si propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

- ✓ di ACCOGLIERE, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la richiesta del Comune di Agliano Terme, prot. n. 7157 del 04/12/2023 pervenuto al protocollo dell'ente n. 4998 del 05/12/2023, di stipulare una convenzione ex art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 per utilizzo congiunto e a tempo parziale della dipendente ** sino al 30/06/2024, per n. 2 ore settimanali, nonché l'autorizzazione per l'utilizzo ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, per n. 6 ore settimanali sino al 30/06/2024 affinché possa esserle conferita la Responsabilità del Servizio Tecnico di questo Ente, nonché il relativo incarico di EQ, al fine di far fronte alle attuali carenze di personale che attengono all'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Agliano Terme;

- ✓ di APPROVARE lo Schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e art 23 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 per l'utilizzo congiunto e a tempo parziale della dipendente ** tra i Comuni di Pralormo e Agliano Terme per n. 2 (due) settimanali sino al 30/06/2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- ✓ di AUTORIZZARE l'utilizzo al di fuori dell'orario d'obbligo, ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, per n. 6 ore settimanali sino al 30/06/2024 della dipendente ** presso il Comune di Agliano Terme;

- ✓ di DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altro aspetto funzionale alla disciplina del corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati dallo schema di convenzione di cui al punto 2 del presente dispositivo;

- ✓ di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale in nome e per conto di questo Ente;

- ✓ di PRECISARE che l'incarico non dovrà pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dell'attività del Comune di Pralormo, comprese le eventuali situazioni di emergenza che si dovessero verificare, e nel rispetto della normativa vigente.

- ✓ di TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Agliano Terme e alla Dipendente interessata.

- ✓ di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 11/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Truscia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 11/12/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

L'Assessore — Il Segretario Comunale

F.to Emma Burzio — F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/12/2023

Li, 14/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 14/12/2023

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/12/2023

□ per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 14/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia